

N. R.G. 69/2017



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di URBINO**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandra Conti  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 69/2017 promossa da:

..... (C.F. ....), con il patrocinio dell'avv. MEZZANOTTI  
ADRIANO

**ATTORE**

contro

**UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO**, con il patrocinio dell'avv. RIBERTI  
GIULIANA

**CONVENUTO**

**Oggetto: Opposizione ordinanza - ingiunzione**

**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Con ricorso depositato in Cancelleria il 27.1.2017 ..... proponeva opposizione all'ordinanza ingiunzione emessa dall'Unione Montana Alta Valle del Metauro per illecito amministrativo, Prot. 16435/7.10.2., notificata il 29.12.2016.

Assunse il ricorrente che l'ordinanza non era motivata e, soprattutto, non conteneva la esatta indicazione della zona demaniale sulla quale era avvenuta la violazione contestata.

A tale proposito invocava la assoluta buona fede, in quanto la zona demaniale non era tabellata e ciò

comportava l'impossibilità di rendersi conto del superamento di tale zona.

Sosteneva infatti il ricorrente di avere assunto informazioni per esercitare la raccolta dei tartufi, allo scopo di evitare la violazione del divieto di raccolta e che la Regione Marche e l'Unione resistente avevano tenuto un condotta omissiva, non avendo predisposto idonea tabellazione.

Si costituiva in giudizio l'Unione Montana Alta Valle del Metauro contestando integralmente l'opposizione.

All'esito della odierna udienza, a seguito di discussione orale, la causa era trattenuta in decisione.

L'opposizione è infondata.

Quanto, in primo luogo, alla mancanza di motivazione, l'ordinanza ingiunzione richiama l'accertamento eseguito dalle Guardie Giurate Ecologiche, al quale assisteva il ricorrente [ ] e gli scritti difensivi che il medesimo provvedeva ad inviare all'ente.

Produceva altresì l'Unione Montana la richiesta di accesso agli atti presentata dal difensore del Bellucci con relativa evasione ed invio della documentazione da parte dell'ente.

Vero è che l'art. 3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, prevede che ogni provvedimento amministrativo deve contenere una motivazione, la quale deve consistere nella indicazione dei presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze istruttorie, tuttavia la norma consente che la motivazione del provvedimento possa consistere nel richiamo ad altro atto della Pubblica Amministrazione, ma in tal caso è necessario che l'atto richiamato sia portato a conoscenza del destinatario del provvedimento o, quantomeno, sia reso disponibile e, dunque, conoscibile.

Nel caso in esame, la documentazione era resa disponibile al ricorrente, dunque non solo conoscibile, ma conosciuta.

Si condivide pertanto l'orientamento richiamato dal resistente, in base al quale l'ordinanza - ingiunzione deve ritenersi sufficientemente motivata quando è idonea a mettere l'ingiunto nelle condizioni di tutelare i propri diritti con l'opposizione (*Cass. n. 16203 del 28 ottobre 2003*).

Quanto alla condotta sanzionata, al momento dell'accertamento il [ ] si trovava in area demaniale a poca distanza dal confine con area di proprietà di soggetti privati, aveva con sé i cani che vagavano liberi, privi di guinzaglio e veniva trovato in possesso di sedici tartufi, successivamente sequestrati.

Si presume pertanto che fosse intento alla raccolta di tartufi e non era fornita prova contraria.

L'obbligo dell'ente di indicazione del perimetro della zona demaniale deve ritenersi regolarmente

assolto con l'inserimento delle cartografie sul sito internet della Regione Marche e sul sito della Unione Montana.

E' peraltro noto che le zone demaniali, seppure indicate attraverso tabelloni o altra segnaletica verticale, non sempre sono recintate o in altro modo delimitate, pertanto la loro individuazione è rimessa all'uso della ordinaria diligenza da parte dell'utente.

Inoltre chi si accinge alla raccolta dei tartufi, appositamente autorizzato a farlo e munito di permesso rilasciato proprio per detta attività, è o deve essere a conoscenza delle regole e delle zone in cui la raccolta è consentita, anche facendo ricorso alla ordinaria diligenza.

Il controllo del sito ufficiale della Regione Marche, accessibile a chiunque, estrinseca un'attività che rientra nell'uso dell'ordinaria diligenza e il ricorrente avrebbe potuto sapere che l'area era interdetta alla raccolta dei tartufi.

Sul punto si condivide quanto espresso dalla giurisprudenza di legittimità in tema di attività venatoria, in ordine al divieto di detta attività in zona demaniale e in assenza di tabellazione perfettamente adattabile al caso in esame: "I parchi nazionali, essendo stati istituiti e delimitati con appositi provvedimenti pubblicati su Gazzette e Bollettini Ufficiali, non necessitano della tabellazione perimetrale al fine di essere individuati come aree ove sia vietata l'attività venatoria e pertanto non può essere riconosciuta la buona fede degli imputati del reato di esercizio venatorio in area protetta in caso di assenza di tabellazione". (Cass. pen., sez. III, 29 aprile 1999, n. 5457; Cass. Pen. Sez. III, 10.6.2005, 6793 del 2002 rv 221088 Sez. III, 23.2.2006, n. 10616, Romeo, n. 233677; Sez. III, 20.6.2008, n. 25217).

L'ente resistente documentava precedenti violazioni da parte del medesimo ricorrente nel 2001 e nel 2007.

Al di là di ogni considerazioni sulla recidiva che, naturalmente, non interessano il tribunale, ciò denota con verosimile probabilità, la conoscenza da parte del [ ] dello stato dei luoghi e la demanialità dell'area in questione.

Ciò esclude la buona fede del trasgressore.

Il ricorso va dunque rigettato.

La natura della causa, l'importo della sanzione inflitta, la non manifesta mala fede del [ ] nella proposizione del ricorso, consentono di compensare integralmente tra le parti le spese processuali.

P.Q.M.



Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

rigetta il ricorso proposto da

Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.

Urbino, 13 giugno 2017

Il Giudice On.

dott. Alessandra Conti